COMUNE DI
COMO

ORDINANZA SINDACALE

N.R. 71 del 04/11/2021
(Reg. ORDSI)

PG 72704 del 04/11/2021 - COMCOMO

OGGETTO: MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO 2022.

SETTORE PROPONENTE TUTELA DELL'AMBIENTE

COMUNE DI
COMO

OGGETTO: Misure permanenti e temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Validità fino al 31 marzo 2022.

IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Rilevato che il Protocollo d'intesa sottoscritto a dicembre 2015 tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Visto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 593 del 11.09.2013 e n. 449 del 2.08.2018 hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;

Dato atto che:
- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;
- tale procedura si articola su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento per più di quattro giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D – fondovalle;

Atteso che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7095 del 18.09.2017 prevede misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare e misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera;
- con la medesima DGR n. 7095 del 18.09.2017 è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che hanno aderito all'Accordo di bacino padano;

Vista la Deliberazione n° 449 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, ai fini del miglioramento dello stato della qualità dell'aria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2055 del 31/07/2019 riguardante le misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

Richiamata l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 3, diesel Euro 4 e benzina Euro 1;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28.09.2020 con oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui si approvano gli allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso;

Considerato che gli allegati di cui al punto precedente recano l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, l'inclusione nella deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel ed Euro 1 a benzina, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 4 diesel dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 (tra cui il Comune di Como) e 5 comuni di Fascia 2 come definito nell'Allegato 2 alla d.G.R. 31/10/2014 n. 2578);

Atteso che:

- in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, la citata Deliberazione n. 3606 del 28.09.2020 ha prorogato l'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra alla data dell'11.01.2021, mentre dal 01.10.2020 al 10.01.2021 sono state riattivate le misure strutturali già definite con la DGR n. 2055/2019 e le misure temporanee definite dalla DGR n. 7095/2017, integrate dalla DGR n. 712/2018, con validità fino al 10.01.2020;

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto precedente, è stata adottata la propria Ordinanza Sindacale n. 2 del 21.01.2021;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021:

- dà atto che, per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19, deve essere considerata l'esigenza di non limitare le opportunità di mobilità individuale nella fase di persistenza di alto rischio di diffusione del contagio;
- ordina, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, che la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel di cui alle premesse sia applicata dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, attualmente prorogato con Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 al 31.12.2021, eventualmente prolungato da nuovi provvedimenti nazionali;

Considerato che è necessario provvedere all'attivazione delle misure attualmente in vigore, tenendo conto della sospensione delle misure temporanee e permanenti sopra indicate;

Visti:

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 3823/2020 e dell'Ordinanza regionale n. 675 del 08/01/2021;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Dato atto che i dati relativi alla concentrazione di PM10, monitorati e validati da ARPA Lombardia, vengono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia tramite il sito https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home e riportano la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei comuni aderenti con "rappresentazione semaforica", lo stato di attivazione e il rientro dei limiti;

Dato atto infine che le procedure di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali condizioni metereologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

1. **SONO IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE:**

AUTOVEICOLI EURO 0-1 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 - 3 DIESEL:
Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano:
Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

AUTOVEICOLI EURO 4 DIESEL
Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:
Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30.
NB: MISURA SOSPESA FINO A CESSAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI:
Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:
per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0:
divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24)

- **per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1:**
  Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30**.**

DEROGHE e/o ESCLUSIONI:
Si mantengono le deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR n. 7095 del 18.09.2017, come modificato dalla D.G.R. n° 449 del 02/08/2018, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico; le deroghe e/o esclusioni di cui all' Allegato 2 della D.G.R. n. 449/2018 e di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020.

2. **SINO AL 31 MARZO 2022 SONO IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.**
Tali misure sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di concentrazione media di PM10 di 50 µg/m3 registrato dalle stazioni di riferimento a livello provinciale.

2.1 MISURE TEMPORANEE DI 1° LIVELLO:
Vengono attivate al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3 (microgrammi su metro cubo) **per 4 giorni consecutivi,** limite registrato dalle stazioni

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

di riferimento a livello provinciale, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) ed entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì).

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:
Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel (anche dotati di FAP) compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati);

2.2 MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO:

Vengono attivate al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per dieci (10) giorni consecutivi, limite registrato dalle stazioni di riferimento a livello provinciale, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) ed entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì).

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

DEROGHE e/o ESCLUSIONI:
Si mantengono le deroghe ed esclusioni previste dall'Allegato 4 della D.G.R. n. 3606/2020.

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

AVVISA CHE

- La verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee di primo e secondo livello viene effettuata da Regione Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti; le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro determinato secondo le modalità individuate dalla DGR n. 712/2018, ovvero controllo quotidiano che tenga anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi;
- I dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia – con indicazione delle misure attive/non attive - vengono messi a disposizione da Regione Lombardia tramite il sito https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home;
- Le misure di primo o di secondo livello possono NON essere attivate qualora, pur verificandosi le condizioni sopra illustrate, nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In tal caso il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
- Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia avviene se si realizza una delle due seguenti condizioni:

a) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

b) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

AVVERTE CHE

I controlli per la verifica del rispetto delle presenti prescrizioni saranno effettuati dal Corpo di Polizia Locale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., l'ufficio competente è il Settore Tutela dell'Ambiente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Mario LANDRISCINA

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIO LANDRISCINA il 04/11/2021 11:51:30 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

OGGETTO: MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole *ex* artt. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, lì 02/11/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rossana Tosetti

ID: 271067Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROSSANA TOSETTI il 02/11/2021 16:24:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.